

COMUNE DI PAGANICO SABINO

(Provincia di Rieti)

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03-07-2020

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL CAMPEGGIO LIBERO E ISOLATO CON TENDE

ARTICOLO 1

Con il presente Regolamento il Comune di Paganico Sabino disciplina il campeggio libero e isolato nel territorio comunale ai sensi e nel rispetto delle vigenti norme e disposizioni legge nazionali, regionali e provinciali, in particolare quelle riguardanti:

- a) il decoro e l'igiene urbana;
- b) la sicurezza;
- c) il mantenimento dello stato dei luoghi;
- d) l'esercizio della pesca.

ARTICOLO 2

Le zone di applicabilità, sono individuate nel rispetto:

- della presenza di eventuali altre aree assegnate in gestione a privati a fini turistico balneari;
- delle aree riservate alla gestione FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività Subacquee – Sezione provinciale di Rieti) regolate dalla Legge Regionale e individuate con Determinazione Dirigenziale n. G06150 del 15/05/2017;
- della salvaguardia dei diritti di terzi.

ARTICOLO 3.

Il campeggio libero e isolato è consentito soltanto nelle aree individuate con apposita Ordinanza Comunale Annuale e precluso nel resto del territorio comunale, fatte salve

particolari autorizzazioni eventualmente concesse appositamente su esplicita richiesta per attività escursionistiche.

Apposita Ordinanza Comunale Annuale indicherà le zone di applicabilità aggiornate che per quanto riguarda le aree Lacuali:

- sulla sponda dx saranno individuate in Località Pian delle Mole tra il fosso dell'Obito e non oltre i 100 mt dopo il fosso San Giovanni;
- sulla sponda sx saranno individuate tra il fosso Alucco e la località Marcassiccia.

Nelle aree adibite a campeggio libero non è consentito esercitare attività di pesca sportiva autorizzate o altre manifestazioni sportive organizzate di carattere collettivo.

ARTICOLO 4.

Per campeggio libero e isolato si intende l'attività di sosta e pernottamento al di fuori dei campeggi appositamente attrezzati, come definiti dal Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18, con l'ausilio di tende mobili o altre forme di bivacco temporanee, posizionati a distanza non inferiore a 5 metri da qualsiasi specchio o corso d'acqua nonché cigli stradali.

ARTICOLO 5

I campeggiatori sono obbligati a mantenere i luoghi puliti da ogni genere di sporcizia; i rifiuti eventualmente prodotti obbligatoriamente in forma differenziata dovranno essere depositati nei punti di raccolta comunali più vicini, nel pieno rispetto delle norme igieniche e ambientali.

Per campeggiare è obbligatorio far uso di servizi igienici, pubblici o privati, anche mobili.

I campeggiatori, nel rispetto dell'ambiente e della popolazione locale che li accoglie, sono comunque tenuti all'osservanza di tutte le norme vigenti riguardo l'igiene, la quiete e l'incolumità pubblica.

ARTICOLO 6

Per poter campeggiare è necessario richiedere al Comune, esclusivamente da parte di cittadini maggiorenni, apposita autorizzazione, indicando i giorni di campeggio ed il numero di persone interessate.

L'autorizzazione viene concessa per un massimo di sette giorni e può subire limitazioni temporanee anche qualora si determinasse un eccessivo affollamento in determinate zone, per ragioni di pubblica sicurezza, per specifiche contingenze ovvero per mancanza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario o di tutela dell'ambiente e della popolazione.

Con la domanda, gli utenti accettano di ottemperare a quanto prescritto dalle leggi o dal Regolamento.

ARTICOLO 7

La richiesta di autorizzazione può essere effettuata, esclusivamente da persone maggiorenni previo consegna di copia del documento di identità, presso gli uffici comunali ovvero attraverso associazioni o esercizi commerciali appositamente delegati dal Comune i quali provvedono alla riscossione del dovuto e alla successiva, immediata trasmissione della richiesta via fax o per @ e-mail agli uffici comunali.

ARTICOLO 8

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un contributo per rimborso spese impegnato per sostenere i costi di gestione dei rifiuti e di pulizia periodica del territorio pari a € 3.00 (tre) a persona per il primo giorno e ad € 2 (due) per quelli successivi, da versare al Comune con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Paganico Sabino.

Sono esenti da tale contributo le persone portatrici di handicap e i bambini di età inferiore a 12 anni.

La Giunta Comunale può fissare importi diversi. Diverse modalità di versamento potranno essere stabilite dal responsabile del Servizio.

ARTICOLO 9

Il Comune di PAGANICO SABINO, declina qualsiasi responsabilità per eventuali inconvenienti e danni dovuti al maltempo, cause di forza maggiore o inosservanza del presente Regolamento come pure per eventuali incidenti che dovessero occorrere ai partecipanti e alle loro attrezzature.

ARTICOLO 10

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, ovvero in caso si sia sprovvisti dell'autorizzazione necessaria per installare tende-ricovero, sarà applicata una sanzione da 50 a 150 Euro dalle Autorità competenti o da addetti alla vigilanza delegati dal Comune.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti si applicano comunque le sanzioni amministrative per legge.

ARTICOLO 11

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L.R. 24/98 - Pianificazione paesistica;

L.R. 29/87 - Circolazione fuoristrada dei veicoli a motore;

L.R. 29/97 - Norme in materia di aree naturali protette Regionali;

L.R. 59/85 - Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici e relativo regolamento di attuazione n. 2/93 (pubblicato sul BURL n. 29 del 20.10.1993);

L.R. 87/90 - Legge sulla pesca, come modificata dalla L.R. N. 16/95.